

ORDINANZA DI RIPARTIZIONE DELLA SEZIONE CINEMA



2020

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Principi generali)

1.1 La Sezione Cinema amministra il diritto all'equo compenso e i diritti relativi al noleggio e alla copia privata in favore di autori del soggetto, della sceneggiatura, della regia e dell'adattamento di opere cinematografiche e assimilate. La ripartizione degli incassi per diritti d'autore è effettuata al netto della quota di spettanza della SIAE sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate. Le modalità, i criteri e le tempistiche di ripartizione degli incassi effettuati dalla Società per l'utilizzazione delle opere amministrare dalla Sezione Cinema sono stabiliti dalle seguenti disposizioni.

1.2 I criteri di ripartizione degli incassi sono stabiliti dal Consiglio di Gestione SIAE, sentito il parere della Commissione Cinema, coerentemente con le previsioni statutarie e regolamentari della Società. Il processo di ripartizione è finalizzato alla determinazione ed alla conseguente attribuzione degli importi dovuti agli aventi diritto nel rispetto di principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, ovvero nel modo più accurato possibile ed entro limiti ragionevoli di costi e tempi. Per procedere correttamente alla ripartizione degli incassi, la Sezione Cinema necessita di specifiche informazioni relative alle utilizzazioni delle opere tutelate cui gli incassi stessi si riferiscono. La Sezione Cinema ripartisce gli incassi netti in via prioritaria, ed ogni qual volta possibile, con il metodo analitico, basato sulle informazioni di dettaglio contenute nei report trasmessi dagli utilizzatori. Nei soli casi in cui l'utilizzatore non sia in grado di fornire informazioni complete o in un formato gestibile dalla SIAE, la Sezione Cinema può ricorrere a metodi alternativi di acquisizione delle informazioni e criteri per la ripartizione.

1.3 Il Consiglio di Gestione, sentita la Commissione Cinema, tenuto conto del volume degli incassi, dei criteri di economicità gestionali, nonché della disponibilità delle informazioni necessarie ai fini ripartitori, può derogare ai criteri di ripartizione esposti nel presente documento, approvando disposizioni specifiche mediante delibera, pur garantendo una giusta, equa ed efficiente distribuzione degli importi dovuti agli aventi diritto.

1.4 Le somme che, a seguito delle operazioni previste dai presenti criteri, sono attribuite alle opere cinematografiche e assimilate, vengono ripartite e liquidate ai titolari delle opere in base alle quote di riparto indicate nei bollettini di dichiarazione depositati ed acquisiti nella banca-dati opere della Società (oppure, nel caso di opere e autori tutelati da Società estere, sulla base delle quote da queste comunicate), secondo quanto stabilito dalle "Norme speciali per la Sezione Cinema" del Regolamento Generale, anche con riferimento ai contributi autoriali indicati nel Pubblico Registro Cinematografico. Nei rendiconti sono indicate le quote di riparto dei singoli aventi diritto.

1.5 Gli importi accreditati per ciascuna opera cinematografica e assimilata o per ciascun contributo autorale dalle Società estere con le quali sia in vigore un accordo di rappresentanza, sono indicati sui rendiconti degli associati, distintamente per ciascuna Società di provenienza, e in misura tale che il riparto corrisponda alla documentazione in possesso della Società, secondo le norme regolamentari di dichiarazione vigenti.

1.6 Prima e durante il processo di ripartizione ordinaria possono manifestarsi diverse cause, non dipendenti dalla Società, che rendono impossibile procedere alla ripartizione degli importi in favore degli aventi diritto, ad esempio:

- importi che non possono essere inclusi nel processo di ripartizione ordinaria per cause straordinarie (es. report sulla programmazione non inviati dagli utilizzatori o inviati in un formato non gestibile);
- importi posti in ripartizione ordinaria che non possono essere attribuiti agli associati perché è stato impossibile individuare l'opera e/o l'avente diritto (es. opere non identificate).

Gli importi non attribuibili mediante il processo e i criteri di ripartizione ordinaria possono essere ripartiti in via proporzionale, così come indicato nella presente Ordinanza e con tempistiche differenti in funzione della causa che ha impedito la ripartizione ordinaria. Eventuali reclami, pervenuti successivamente alle ripartizioni proporzionali di cui sopra ma comunque entro i termini di prescrizione di legge, sono accolti, in caso di esito positivo dell'istruttoria, nei limiti degli accordi con gli utilizzatori, eventualmente facendo ricorso al Conto di Garanzia sezionale.

1.7 Le informazioni sulle opere e sui contributi autorali - relativi agli incassi di equo compenso e di compensi provenienti dall'estero e per i quali non sia stato possibile identificare e localizzare gli aventi diritto - sono messe a disposizione dei titolari dei diritti e del pubblico ai sensi del D.Lgs. 35/2017.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

2.1 La ripartizione per l'anno 2020 delle diverse tipologie di compensi amministrati dalla Sezione Cinema, effettuata con cadenza trimestrale (nei mesi di: marzo, giugno, settembre, dicembre) in base alle varie modalità di utilizzazione e alla disponibilità dei compensi, è retta dai criteri contenuti nella presente Ordinanza di ripartizione.

2.2 I suddetti criteri sono applicati altresì a periodi di utilizzazione di anni precedenti, i cui compensi vengano messi in ripartizione nell'anno 2020 in esito al pagamento di compensi pregressi.

2.3 In via generale, la Sezione Cinema mette in ripartizione gli importi una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, come i report di utilizzazione e l'incasso consolidato dell'esercizio finanziario dell'utilizzatore (generalmente disponibile dopo la chiusura del bilancio d'esercizio, che avviene a 4/6 mesi dalla fine dell'esercizio di riferimento). Ciò è necessario al fine di individuare con precisione il

valore di ciascuna utilizzazione ed evitare il rischio di successivi addebiti nei confronti degli aventi diritto. Tuttavia in taluni casi la Sezione opera mettendo in ripartizione le somme incassate in acconto prima del consolidamento dell'incasso, attraverso l'individuazione di criteri prudenziali che minimizzino il suddetto rischio.

UTILIZZAZIONI TELEVISIVE

ART. 3

(Equo compenso emittenti televisive a tariffa/minuto)

3.1 La ripartizione del compenso spettante per ciascuna utilizzazione televisiva di opera cinematografica o assimilata soggetta ad equo compenso retta da un contratto a tariffa/minuto viene effettuata mediante suddivisione del compenso stesso tra gli aventi diritto sull'opera, quali risultano in base alla documentazione in possesso della Società, secondo le norme regolamentari di dichiarazione vigenti.

3.2 Nel caso di emittenti televisive regolate a tariffa/minuto, il cui contratto preveda un cap e un floor (incidenza percentuale massima e minima sul fatturato che costituisce "base di calcolo", sulla base del volume delle utilizzazioni nel periodo annuale di riferimento), la tariffa/minuto verrà rideterminata sulla base della proporzione fra il compenso sviluppato secondo la tariffa e il compenso determinato secondo l'applicazione del cap (o del floor), fatti salvi tutti gli altri coefficienti contrattuali.

3.3 Qualora gli accordi con le emittenti prevedano una maggiorazione per le utilizzazioni online (in modalità simulcasting, catch up tv o video on demand) o per i canali in time-shifting, l'importo della maggiorazione viene attribuito ad ogni singola utilizzazione effettuata sui canali televisivi lineari, e rendicontato di conseguenza all'avente diritto, proporzionalmente al compenso maturato da ciascuna utilizzazione, in assenza di reportistica specifica fornita dall'emittente e/o secondo criteri di economicità gestionale.

ART. 4

(Equo compenso emittenti televisive a percentuale)

4.1 La ripartizione dei proventi derivanti da accordi basati su un sistema di incasso forfetario o a percentuale sugli introiti annui delle emittenti (sia gratuite che a pagamento, su qualunque piattaforma trasmissiva), viene effettuata secondo i seguenti criteri.

4.2 Il compenso dovuto dall'emittente a titolo definitivo, qualora sia determinato con riferimento ai singoli canali, è imputato per canale; qualora sia determinato per il complesso dei canali, è imputato

direttamente alle utilizzazioni effettuate dai singoli canali facenti capo all'emittente, con la ponderazione ad essi attribuita in sede contrattuale.

4.3 Ai fini della quantificazione del compenso spettante a ciascuna opera utilizzata nel periodo oggetto di ripartizione, si opera come segue:

A) per ciascuna opera si determina un punteggio rappresentativo dei pesi attribuiti in ragione dei seguenti parametri:

A1) Parametro categoria di opera

Categoria	Generi	Coefficiente
I	Film cinematografici; Film tv; Miniserie televisive fino a 2 puntate	100%
	Miniserie televisive fra 3 e 12 puntate	70%
II	Serie televisive fra 13 e 50 puntate a stagione	70%
III	Serie televisive oltre le 50 puntate a stagione; sitcom; documentari televisivi	70%
	Telenovelas e soap opera	40%
IV	Serie di animazione	70%

A2) Parametro nazionalità dell'opera

Nazionalità	Coefficiente
Opere italiane e di nazionalità di Paesi i cui autori sono rappresentati da SIAE	100%
Opere amministrate dalla Società per il solo contributo di adattamento dei dialoghi, con riferimento all'ambito di applicazione degli accordi con le emittenti, sulla base della nazionalità dell'opera	10%

A3) Parametro durata per categoria dell'opera (per i contratti ad "aliquota fissa" e forfetari)

Categoria	Durata media convenzionale
I	90
II	60
III	30
IV	15

A4) Parametro fascia oraria di diffusione (per i contratti ad “aliquota mobile”)

Fascia oraria	Coefficiente
20:00 – 23:00	100%
23:00 – 01:00	50%
01:00 – 08:00	20%
08:00 – 20:00	40%

B) si determina il “valore punto unitario” suddividendo il montante di ripartizione per il totale dei punti attribuiti con le operazioni sub A);

C) si moltiplica il risultato dell’operazione sub B) per il punteggio risultante per ogni singola utilizzazione dell’opera.

4.4 La ripartizione dei compensi corrisposti dall’emittente per l’utilizzo di opere rientranti nel repertorio della Sezione Cinema con modalità pay-per-view (in modalità lineare o non lineare) è effettuata in relazione al numero degli accessi documentati dall’emittente per ciascuna opera.

4.5 Qualora la quota parte del compenso per le utilizzazioni in pay-per-view non sia determinata contrattualmente, la stessa viene quantificata con riferimento al rapporto percentuale fra le voci di ricavo fornite dall’emittente alla Società, sulla base delle quali – a termini contrattuali – si determina il valore del compenso globale annuo dovuto. Tale operazione è preliminare alla definizione del montante di ripartizione preso in considerazione ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al precedente art. 4.1.

4.6 L’ammontare dei compensi destinati a remunerare le opere cui l’utente accede con la modalità pay-per-view tiene conto - quando le opere rendicontate dall’emittente abbiano caratteristiche diverse quanto a nazionalità e a genere - anche dei parametri di categoria e nazionalità dell’opera.

4.7 Qualora gli accordi con le emittenti prevedano una maggiorazione per le utilizzazioni online (in modalità simulcasting, catch up tv o video on demand) o per i canali in time-shifting, l’importo della maggiorazione viene attribuito ad ogni singola utilizzazione effettuata sui canali televisivi lineari, e rendicontato di conseguenza all’avente diritto, proporzionalmente al compenso maturato da ciascuna utilizzazione, in assenza di reportistica specifica fornita dall’emittente e/o secondo criteri di economicità gestionale.

4.8 I criteri di cui alla presente delibera si applicano ai compensi per i quali sia stato consolidato l’intero incasso dell’esercizio nel corso dell’anno 2020 (o negli ultimi mesi del 2019 con tempistiche tali da poter predisporre la ripartizione solo nel 2020). I periodi di conto posti in ripartizione sono semestrali o annuali a seconda della magnitudine economica dei compensi, in ragione di criteri di efficienza ed economicità gestionale.

ART. 5

(Ripartizioni in acconto)

5.1 Per le emittenti televisive che, in pendenza di rinnovo dell'accordo o del saldo definitivo del compenso per l'esercizio di riferimento, versino compensi in acconto, anche sulla base dell'ultrattività di contratti scaduti, il montante di ripartizione è determinato sulla base degli acconti ricevuti per ciascun periodo di conto (trimestrale, semestrale o annuale) posto in ripartizione, in una misura prudenziale non superiore all'80% dei compensi a disposizione.

Il valore-minuto è individuato sulla base del montante a disposizione, attribuendo ad ogni utilizzazione un punteggio rappresentativo dei parametri previsti dagli accordi in essere, o dai previgenti accordi in caso di pendenza di rinnovo, (durata, nazionalità, categoria di opera, fascia oraria, et alia) ed applicando, se previsto da tali accordi, un coefficiente di rete identico al periodo annuale precedente posto in ripartizione.

5.2 Nella ripartizione degli acconti ricevuti da emittenti televisive regolate a tariffa/minuto il cui contratto preveda un cap e un floor, in pendenza del saldo definitivo per il periodo annuale di riferimento, qualora sia necessario suddividere il montante complessivo fra i diversi sub-montanti ai quali si applicano per contratto cap e floor separati (es.: canali generalisti; canali specializzati o semigeneralisti o tematici gratuiti; canali a pagamento), la suddivisione dei sub-montanti sarà effettuata prendendo a riferimento l'ultimo anno congruato, o comunque ripartito o di cui si dispongano dati certi.

Per ciascun sub-montante di cui al periodo precedente, verrà prudenzialmente posto in ripartizione l'80% della disponibilità, applicando i coefficienti di valorizzazione previsti dall'accordo con l'emittente.

5.3 Il valore-minuto prudenziale di cui ai commi precedenti viene individuato (anche in misura diversa per periodi di conto nel medesimo anno di competenza) dalla Sezione con l'obiettivo di minimizzare il rischio di successivi saldi negativi (addebiti) in sede di ripartizione definitiva, per singole utilizzazioni o canali televisivi. Eventuali variazioni in negativo del valore-minuto in sede di ripartizione definitiva possono essere coperte facendo ricorso al Conto di Garanzia sezionale.

ART. 6

(Compensi per attività di operatore di piattaforma)

6.1 I compensi incassati da operatori di piattaforma televisiva per la loro specifica attività di operatore sono oggetto di ripartizione fra tutte le utilizzazioni effettuate sui canali di editori terzi presenti sulla piattaforma stessa, in proporzione al valore attribuito alle utilizzazioni di opere cinematografiche e assimilate in sede di ripartizione primaria dell'equo compenso corrisposto (o comunque calcolato e dovuto, se non ancora corrisposto) dagli editori terzi nell'esercizio di riferimento.

ALTRE UTILIZZAZIONI

ART. 7

(Equo compenso utilizzazioni multimediali)

7.1 La ripartizione dei proventi di equo compenso amministrati dalla Sezione Cinema, derivanti da accordi con utilizzatori multimediali di opere audiovisive online, è effettuata secondo i criteri che seguono.

7.2 Ai fini della quantificazione del compenso spettante a ciascuna opera utilizzata nel periodo oggetto di ripartizione, si opera come segue:

A) per ciascuna opera si determina un punteggio rappresentativo dei pesi attribuiti in ragione dei seguenti parametri:

A1) numero degli accessi (in caso di opere distribuite in modalità streaming lineare o video on demand con o senza download temporaneo) o dei download (in caso di opere distribuite in modalità download definitivo);

A2) Parametro nazionalità dell'opera

Nazionalità	Coefficiente
Opere italiane e di nazionalità di Paesi i cui autori sono rappresentati da SIAE	100%
Opere amministrate dalla Società per il solo contributo di adattamento dei dialoghi, con riferimento all'ambito di applicazione degli accordi con le emittenti, sulla base della nazionalità dell'opera	10%

B) si determina il "valore punto unitario" suddividendo il montante di ripartizione per il totale dei punti attribuiti con le operazioni sub A);

C) si moltiplica il risultato dell'operazione sub B) per il punteggio risultante per ogni singolo accesso o download dell'opera.

7.3 La previsione primaria volta a remunerare i passaggi delle opere in forma diretta, dovrà essere temperata con l'esigenza di economicità della gestione dei compensi in tutti i casi in cui si evidenzino carenze documentali e/o modesta entità di compensi globali da porre in ripartizione. I compensi per annualità sprovviste di documentazione sulle utilizzazioni saranno ripartiti sulle annualità immediatamente successive (del medesimo utilizzatore) al fine di massimizzare la possibilità di remunerare le opere per le quali si registra carenza documentale.

7.4 I criteri di ripartizione delle utilizzazioni rendicontate dal provider YouTube, viste le particolarità dovute alla reportistica fornita dall'utilizzatore, sono disciplinate da separata delibera.

ART. 8

(Equo compenso utilizzazioni videografiche)

8.1 La ripartizione del compenso derivante dal noleggio, dalla vendita o distribuzione gratuita di supporti che riproducano opere cinematografiche o assimilate, qualora stabilito contrattualmente per opera, viene effettuata mediante suddivisione del compenso stesso tra gli aventi diritto sull'opera, quali risultano in base alla documentazione in possesso della Società, secondo le norme regolamentari di dichiarazione vigenti.

8.2 In caso di carenza documentale e/o modesta entità di compensi da porre in ripartizione, la ripartizione del compenso derivante dal noleggio, dalla vendita o distribuzione gratuita di supporti che riproducano opere cinematografiche o assimilate verrà effettuata in via proporzionale sui periodi immediatamente precedenti o successivi rendicontati dal produttore videografico.

8.3 In caso di ripartizione di importi forfetari per periodi di competenza regolati transattivamente, l'importo a disposizione verrà riproporzionato fra le utilizzazioni sulla base dei contratti generali vigenti per le utilizzazioni videografiche.

ART. 9

(Compensi provenienti dall'Estero)

9.1 La ripartizione dei compensi a qualunque titolo versati alla Sezione Cinema da parte delle società estere di gestione collettiva con le quali sono in essere accordi di rappresentanza, qualora rendicontati con l'attribuzione dei compensi per singola opera, viene effettuata mediante suddivisione del compenso stesso tra gli aventi diritto sull'opera, quali risultano in base alla documentazione in possesso della Società, secondo le norme regolamentari di dichiarazione vigenti.

9.2 Qualora i compensi (ed in particolare quelli relativi ai diritti di cavo-ridiffusione delle emittenti italiane all'estero) vengano attribuiti in maniera forfetaria (per emittente e per anno di competenza), si provvederà alla ripartizione in via proporzionale al compenso liquidato per le utilizzazioni delle opere italiane avvenute nel territorio nazionale. La previsione primaria, volta a remunerare i passaggi delle opere in forma diretta, viene temperata con l'esigenza di economicità della gestione dei compensi in tutti i casi in cui si evidenzino carenze documentali e/o modesta entità di compensi globali da porre in ripartizione, secondo criteri di equità.

ART. 10
(Copia privata)

10.1 I compensi per la riproduzione privata ad uso personale e senza scopo di lucro di videogrammi, c.d. “copia privata video”, per quanto attiene alla quota autori attribuita alla Sezione Cinema, sono ripartiti in base ai seguenti criteri:

- per una quota percentuale sulle utilizzazioni di opere effettuate su un campione di canali televisivi;
- per una quota percentuale sulle utilizzazioni di opere effettuate su un campione di fornitori di servizi audiovisivi online;

secondo la relativa proporzione del valore di tali segmenti di mercato.

10.2 Le suddette quote, e i relativi criteri di dettaglio, sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio di Gestione, sentito il parere della Commissione Cinema.